

10662/07
8329/07

La discussione orale della causa è
contestualmente decisa
il G.I.

presunto dalle conclusioni, decide
come di seguito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il G.I. ha pronunciato la seguente
sentenza:

Letti gli atti di causa, rilevato che
ai sensi dell'art. 11 del contratto
stipulato tra le Parti (doc. 1 fascicolo
Opposto) ha disdetto per impedire
la rinnovazione tacita annuale da
essere data a mezzo Racc. A.R. entro
e non oltre il 31/MARZO di ogni anno;
che relativamente all'anno 2001/2002
per la fornitura del servizio, la disdetta
è stata data il 9/AGOSTO/2001 (cfr. doc.
4 fascicolo Opposto); oltre ciò è tenuto presente;
che le prove oralmente non sono
idonee a superare le emergenze documentali;
che la clausola contenuta nell'art. 11
del contratto non appare vessatoria nei
termini indicati atteso che prevale che
la disdetta debba intervenire entro

Il 31 MARZO di ogni anno per
un rapporto avente inizio il
successivo ottobre; si tratta
cioè di un termine compatibile
e necessario per consentire alla
controparte di organizzare i
propri mezzi e dipendenti al
fine di rendere il servizio promesso
P. e M.

rigetta l'opposizione; conferma
il Decreto Ingiuntivo 9430/2002
R.G. 7970/02 e condanna
l'Opponente al pagamento delle
spese processuali, che liquidò
d'Ufficio in assenza di nota spese,
in euro 1500,00, oltre
maggiorazioni di Legge.

Milano, 25/9/07

IL GIUDICE STRUTTORE
(Dott.ssa Maria Julia Fontanella)

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI



25 SET 2007

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE CT

Dott.ssa Maria Luisa Vitale